

ATTO N. 2274

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1407 del 29.9.2004)

*“Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale
03/01/2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il
riuso di materiali provenienti da demolizioni”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 2.11.2004*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 3.11.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: MODIFICA ART. 22 L.R. N.26/2003. ULTERIORI MODIFICAZ. E INTEGRAZ. DELLA L.R. N.2/2000. NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA E PER IL RIUSO DI MATERIALI PROV. DA DEMOLIZIONE. DISEGNO DI LEGGE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/09/2004 n. 1407

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente ddl modifica esclusivamente la norma transitoria dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26, e che non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrata;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio Regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del suo Regolamento interno;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto ""Modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Danilo Monelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modifica dell'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n.26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione"

RELAZIONE

L'art.22 (norma transitoria) della legge regionale 26 dicembre 2003 n.26 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n.2, Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni- ai commi 3 e 4 dispone che, in attesa dell'approvazione del PRAE non possono essere rilasciate "nuove autorizzazioni" ad eccezione di quelle relative a "procedimenti pendenti" presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge (8 gennaio 2004) di verifica o di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 11/98.

La norma dispone un divieto generalizzato che riguarda sia l'apertura di nuove cave che l'ampliamento di quelle esistenti. Così come riguarda anche l'attività di cava "straordinaria" ovvero quella esclusivamente destinata, per durata e quantità, alla realizzazione di grandi opere pubbliche. Per altro verso, potrebbe ledere la "par condicio" tra chi sia ancora in attesa di ricevere e chi abbia già ottenuto la dichiarazione di compatibilità urbanistica necessaria per accedere alla verifica regionale di cui all'art.4 della l.r. 11/98, e anche chi abbia presentato, ai sensi della L.447/98, la richiesta di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune.

A ciò si deve aggiungere che, anche quando andrà a cessare l'applicazione della norma transitoria -per l'approvazione del PRAE, il rilascio di nuove autorizzazioni, anche di ampliamento e in conformità agli strumenti urbanistici comunali, non potrà avvenire


prima dell'accertamento di cui all'art. 5 bis. La procedura richiede tempi di 6-12 mesi durante i quali le autorizzazioni in scadenza non potrebbero essere prorogate o rinnovate, determinando l'interruzione anche di quelle attività di cava che potrebbero essere autorizzate nel rispetto dei vincoli e degli interventi ammissibili di cui all'art.5.

Il presente ddl, composto di un solo articolo, dispone una nuova disciplina transitoria in attesa dell'approvazione del PRAE con l'obiettivo, nel rispetto delle disposizioni della nuova legge, di non determinare l'interruzione delle attività di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario o, per la mancanza di materiali provenienti da cave autorizzate, l'apertura di nuove cave per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario in assenza delle quali si potrebbero avere ritardi nella realizzazione di grandi opere pubbliche.

Con il comma 1 è sostituito il comma 3 dell'art.22 della l.r. 26/2003 escludendo l'applicazione della procedura di accertamento introdotta dall'art. 5 bis della stessa legge che, come detto in precedenza, determinerebbe l'interruzione di attività già autorizzate e che potrebbero regolarmente proseguire nel rispetto dei vincoli e degli interventi ammissibili di cui all'art.5.

Con il comma 2 sono inseriti due commi con i quali si dispone che, dall'entrata in vigore dello stesso, possono essere presentate ulteriori domande, di autorizzazione o di adozione di Piani Attuativi, rispettivamente per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario (3 bis) e straordinario (3 ter).


Tali ulteriori domande che possono essere presentate per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario sono limitate a due casi: all'approvvigionamento di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad uso industriale (lett.a) o di altri materiali di cava destinati ad impianti di lavorazione o industrie di trasformazione ubicate sul territorio regionale e che siano attualmente approvvigionati da cave la cui



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autorizzazione sia in scadenza nei successivi 24 mesi (lett.b).

Con il comma 3 è abrogato il comma 4 dell'art.22 della l.r. 26/2003.



Disegno di legge: "Modificazione ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

Art. 1.

(Modificazione dell'art. 22)

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:


"3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000 e istanze per l'approvazione dei piani attuativi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 2/2000 nei seguenti casi:

a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della



richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda.

3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 26/2003 è abrogato.






REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Al Direttore regionale alle
politiche territoriali ambiente e
infrastrutture

Ing. Luciano Tortoioli

Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 115706 del 21 luglio 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 2 agosto 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta del disegno di legge in oggetto nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, dott. Andrea Monsignori.


Cordiali saluti.

Avv. *Marina Balsamo*

Allegati: n. 1 d.d.l.

DF

Loti per fav Tortoioli 2-8-04doc



Disegno di legge: "Modificazione ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Enrico Lombardi Furla

Art. 1.
(Modificazione dell'art. 22)

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:


"3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000 e istanze per l'approvazione dei piani attuativi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 2/2000 nei seguenti casi:

a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda.

3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000."

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 26/2003 è abrogato.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Er.ssa Donatella Furia

Perugina, 28.01.2004
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE

